

# **REGOLAMENTO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO**

## **FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI**

### **CONSIGLIO DI ISTITUTO**

#### **Art. 1. PRIMA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO**

La prima convocazione del consiglio neoletto è disposta dal Dirigente Scolastico, nel rispetto dei termini stabiliti dalle norme vigenti.

Il Dirigente Scolastico nella prima seduta presiede il Consiglio unicamente per lo svolgimento dell'elezione del Presidente, da effettuarsi secondo il disposto del D.P.R.31/05/75 n° 416 art. 5 e fine all'avvenuta accettazione del Presidente eletto.

#### **Art. 2. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO**

Le funzioni del Presidente del consiglio consistono nel potere di convocazione e nella direzione delle sedute del consiglio stesso. In caso di assenza o impedimento del Presidente, da comunicarsi al Consiglio tramite il Presidente della Giunta Esecutiva, le relative funzioni sono assunte dal vicepresidente o dal consigliere appartenente alla componente genitori più anziano in carica o, a parità, di condizioni, per età.

#### **Art. 3. CONVOCAZIONI SUCCESSIVE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO**

Tranne per quanto previsto dall'art. 1 del presente regolamento, la convocazione del Consiglio è disposta con avviso sottoscritto dal Presidente: Il Presidente convoca il Consiglio quando abbia argomenti da sottoporre all'esame e alla discussione di tale organo; convoca in ogni caso il Consiglio quando ne sia richiesto dal Dirigente Scolastico o da almeno sette consiglieri, con data di svolgimento della seduta compresa entro 10 giorni dalla richiesta stessa. La convocazione del Consiglio in seduta ordinaria è regolarmente effettuata mediante affissione del relativo avviso, recante l'indicazione della sede, del giorno e dell'ora in cui su terrà la seduta, oltre che degli argomenti inseriti nell'ordine del giorno, all'albo dell'Istituto, almeno 5 giorni prima

della seduta stessa. Il Dirigente Scolastico appone in calce all'avviso di convocazione l'attestazione circa la data di affissione. Copia dell'avviso viene, contemporaneamente all'affissione all'albo, inviata con lettera non raccomandata ai singoli consiglieri tramite la scuola frequentata dai rispettivi figli o che sia sede di servizio dell'interessato, e a tutte le scuole dell'Istituto con ordine di affissione all'albo. Quando per urgenti e gravi motivi debba essere convocato il consiglio in seduta straordinaria l'affissione all'albo dell'Istituto dell'avviso di convocazione deve essere effettuata almeno 24 ore prima della seduta. La convocazione straordinaria sarà immediatamente notificata ai singoli consiglieri nei suoi termini essenziali, utilizzando qualsiasi mezzo veloce di comunicazione documentabile ( es. lettera a mano, fonogramma, telegramma, ecc.) a cura del Dirigente Scolastico o di un suo delegato.

#### **Art. 4 LOCALI ED ORARI DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO**

Le sedute del Consiglio di Istituto hanno luogo in un locale delle scuole dell'istituto

Il giorno della settimana in cui si tengono le sedute ordinarie del Consiglio verrà stabilito in modo da permettere la massima partecipazione dei consiglieri e l'orario delle stesse è fissato entro i seguenti termini estremi: dalle ore 17 alle 20, con l'eccezione di cui all'art. 12 del presente regolamento. Eccezionalmente potrà essere disposto dal Consiglio orario diverso dal suddetto per la seduta successiva. In ogni caso si terrà conto delle prerogative attribuite al Dirigente Scolastico coordinatore del calendario delle assemblee come disposto dall'art.3, lettera g. del D.P.R.31/5/74 N 417.

#### Art. 5 PUBBLICITÀ DELLE RIUNIONI

Alle sedute del Consiglio possono assistere gli elettori ivi rappresentati e i membri dei Consigli di Circostrizione di cui alla legge 8/4/76 n 278, tranne quando siano in discussione argomenti o provvedimenti non generici concernenti persone. Il Consiglio può stabilire di invitare ad una successiva seduta, con i limiti di cui al comma precedente, rappresentanti della Provincia, del Comune dei loro organi di decentramento democratico, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti o autonomi operanti nel territorio, al fine di approfondire l'esame dei problemi riguardanti la vita e il funzionamento della scuola, che interessino anche le comunità locali o le componenti sociali e sindacali operanti nelle comunità stesse.

#### Art. 6 INVITO DEL PUBBLICO ALLE SEDUTE

I rappresentanti di cui all'art. 5 del presente regolamento sono ammessi alle sedute consiliari dietro presentazione dell'invito loro inviato a nome del Dirigente Scolastico. Gli elettori sono ammessi a seguire i lavori consiliari dietro presentazione di un documento di identità personale, dal Presidente del Consiglio. I Consiglieri di Circostrizione sono ammessi a seguire i lavori dietro presentazione di documento attestante tale loro personale qualifica. Si prescinde dal disposto dei commi precedenti del presente articolo quando intervenga il riconoscimento dell'interessato ad opera di un membro del consiglio.

#### Art. 7 PARTECIPAZIONE DEL PUBBLICO ALLE SEDUTE

Gli estranei al Consiglio presenti ai lavori consiliari ai sensi del comma 1 dell'art. 5 del presente regolamento, non possono interferire, né con la parola né con altre manifestazioni di assenso o dissenso, nelle attività consiliari. In caso di mancato rispetto del disposto dei commi precedenti, il Presidente, dopo aver dato gli avvertimenti del caso, ordina l'espulsione di chiunque arrechi turbamento, avvalendosi, ove fosse necessario, dell'intervento della forza pubblica come previsto dal comma 1 dell'art. 4 della legge 11/10/77 n 748 e dell'art 297 del T.U. 1915. Quando il comportamento del pubblico non consenta l'ordinato svolgimento dei lavori o libertà di discussione e di deliberazione, il Presidente dispone la sospensione della seduta e la sua ulteriore prosecuzione in forma non pubblica.

#### Art. 8 ORDINE DEL GIORNO

Competente alla formulazione dell'ordine del giorno dei lavori consiliari è il Presidente, il quale, sentito il parere vincolante della Giunta Esecutiva, inserisce all'ordine del giorno gli argomenti da porre in discussione che possono essere proposti dal Presidente stesso, dal Dirigente Scolastico, dalla Giunta Esecutiva o dai singoli consiglieri. Il Presidente non inserisce nell'ordine del giorno argomenti estranei alla competenza del Consiglio. Sono collocati per primi nell'ordine del giorno gli argomenti da trattare in seduta aperta, quindi quelli da trattare in seduta segreta. Dietro motivata richiesta da farsi dai consiglieri all'inizio della seduta, sono disposte dal Presidente, previa approvazione del Consiglio, sia la modificazione dell'ordine di esame degli argomenti inseriti nell'ordine del giorno, sia la soppressione o il rinvio ad altra seduta di uno o più argomenti, sia l'inserimento all'ordine del giorno di nuovi argomenti.

#### Art. 9 COMPITI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO E DELLA GIUNTA ESECUTIVA

Il consiglio di Istituto elabora e adotta gli indirizzi generali e determina le forme di auto finanziamento.

° Esso delibera il programma annuale e il conto consuntivo e dispone in ordine all'impiego dei mezzi finanziari per quanto concerne il funzionamento amministrativo e didattico dell'istituto.

° Il consiglio di istituto, fatte salve le competenze del collegio dei docenti e dei consigli di intersezione, di interclasse, e di classe, ha potere deliberante, su proposta della giunta, per quanto concerne l'organizzazione e la programmazione della vita e dell'attività della scuola, nei limiti delle disponibilità di bilancio, nelle seguenti materie:

- a) adozione del regolamento interno.
- b) Adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali;
- c) Criteri generali per la programmazione educativa;

- d) Criteri per la programmazione e l'attuazione delle attività parascolastiche interscolastiche, extrascolastiche, con particolare riguardo ai corsi di recupero e di sostegno, alle visite guidate e ai viaggi di istruzione;
- e) Promozione di contatti con altre scuole o istituti al fine di realizzare scambi di informazioni e di esperienze e di intraprendere eventuali iniziative di collaborazione;
- f) Partecipazione dell'istituto ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare interesse educativo,
- g) Forme e modalità per lo svolgimento di iniziative assistenziali che possono essere assunte dall'istituto;
- h) Esercita le competenze in materia di uso delle attrezzature e degli edifici scolastici.

° Indica, sentito il parere del collegio dei docenti, i criteri generali per la formazione delle classi e per l'assegnazione ad esse dei singoli docenti.

° Si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dal testo unico, dalle leggi e dai regolamenti, alla sua competenza.

La giunta esecutiva approva il programma annuale e il conto consuntivo; prepara i lavori del consiglio di istituto, fermo restando il diritto di iniziativa del consiglio stesso.

° La giunta esecutiva stabilisce le sanzioni disciplinari da adottare, nel rispetto delle norme contenute nello statuto delle studentesse e degli studenti.

#### Art. 10 PARTECIPAZIONE ALLA FORMULAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Ciascun consigliere può presentare per scritto al Presidente, almeno 2 giorni prima della seduta consiliare, mozioni, risoluzioni, interrogazioni o interpellanze sulle materie di competenza del Consiglio D' istituto come definite all'art 9 del presente regolamento. Ogni documento deve riferirsi ad un solo argomento. Mozioni interrogazioni, risoluzioni ed interpellanze sono normalmente trattate nell'ordine di cui al presente comma, prima della trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno dei lavori consiliari e dopo le comunicazioni del Presidente e del Dirigente Scolastico.

Possono essere illustrate da un solo proponente per non più di 5 minuti.

Stesso tempo viene assegnato a ciascun consigliere che voglia intervenire in merito. Al proponente ed agli oratori successivamente intervenuti sono concessi non più di 3 minuti per eventuali repliche. Si procede quindi alla votazione su ciascuno dei documenti presentati, nel caso di mozioni e risoluzioni.

Per quanto concerne le interrogazioni e le interpellanze, la risposta è sempre dovuta e può essere fornita dal Presidente o dal Dirigente Scolastico, oralmente e immediatamente al momento della trattazione, o per iscritto al richiedente entro il quinto giorno successivo alla seduta. Quando venga fornita oralmente alla risposta può replicare solo l'interrogante per non più di 3 minuti.

Ai fini previsti dal presente articolo si fornisce la definizione dei documenti qui menzionati: **MOZIONE**: proposta concreta di deliberazione inerente a materia competente il Consiglio di istituto può contenere la richiesta di un dibattito in merito ad atteggiamenti, decisioni e posizioni assunte dal Presidente del Consiglio, dal Dirigente Scolastico, dalla Giunta Esecutiva o dai Consiglieri.

**RISOLUZIONE**: iniziativa diretta a manifestare orientamenti o a definire atteggiamenti, indirizzi del Consiglio su specifici argomenti di competenza: quando venga approvata impegna il Consiglio e la giunta a comportarsi conseguentemente.

**INTERROGAZIONE**: richiesta di informazione circa la sussistenza o la verità di un fatto.

**INTERPELLANZA**: richiesta di informazione per conoscere i motivi o i criteri in base ai quali sono stati adottati taluni provvedimenti.

#### Art. 11 SEGRETARIO DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO

Le funzioni di segretario del Consiglio sono affidate dal Presidente a un membro del Consiglio stesso per un periodo non inferiore ai 6 mesi. È compito del segretario la compilazione e la sottoscrizione del processo verbale di ogni seduta consiliare, l'affidamento del registro dei verbali alla segreteria, la lettura dei verbali da sottoporre all'approvazione del Consiglio.

#### Art. 12 VALIDITÀ DELLE SEDUTE

Per la validità delle sedute del Consiglio è richiesta, per tutta la loro durata, la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica, che si intende formata da n° 11 consiglieri finché il Consiglio sarà composto da 19 membri.

In attesa che venga raggiunto il numero legale, il Presidente può effettuare comunicazione e fornire e chiedere ragguagli su materie di competenza del Consiglio. Quando entro il termine di trenta minuti dell'orario fissato per l'inizio della seduta non venga raggiunto il numero legale, il Presidente convoca il Consiglio per altra data nei modi previsti dal presente regolamento. Se all'ordine del giorno della seduta ci sono uno o più argomenti previsti dal comma seguente, il termine per il raggiungimento del numero legale è elevato a sessanta minuti. (bilanci o relazione annuale)

Quando al termine dell'orario previsto dal 2° comma dell'art. 4 del presente regolamento non sia esaurita la trattazione degli argomenti inseriti nell'ordine del giorno, purché non siano, compresi tra questi il programma annuale, il conto consuntivo o le relazioni, la seduta viene aggiornata.

#### Art. 13 ASSENZE DAL CONSIGLIO DI ISTITUTO

I consiglieri eletti che per giustificati motivi non possono partecipare ad una o più sedute consiliari sono tenuti a comunicarlo quanto prima possibile al Presidente. Al verificarsi della seconda assenza ingiustificata l'avviso di convocazione del Consiglio d'istituto sarà inviato agli interessati a mezzo lettera raccomandata con l'avvertimento concernente la decadenza della carica alla terza assenza consecutiva ingiustificata.

#### Art. 14 SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO

Il Presidente, rilevata la presenza del numero legale dei consiglieri, dichiara aperta la seduta e, dopo aver trattati gli eventuali documenti di cui all'art. 9 del presente regolamento, illustra gli argomenti inseriti all'ordine del giorno. Quando gli stessi siano stati richiesti per l'inserimento all'ordine del giorno dal Dirigente Scolastico o dai consiglieri, invita i richiedenti ad illustrarli. Il tempo concesso per l'illustrazione degli argomenti non può superare i dieci minuti. Al termine dell'illustrazione, il Presidente concede la parola, per un tempo di 5 minuti, ai consiglieri, illustranti esclusi, ed ai rappresentanti inviati ai sensi dell'art.5 comma 2° del presente regolamento che ne abbiano fatto richiesta, rispettando l'ordine di presentazione della richiesta stessa. Agli illustratori e agli oratori successivamente intervenuti è concesso per eventuali repliche un tempo massimo di 5 minuti. Esauritasi la trattazione dell'argomento, il Presidente ne riassume brevemente i termini essenziali e, formulato con chiarezza l'oggetto da porsi in votazione, lo sottopone al voto, invitando a votare prima i consiglieri favorevoli, quindi i contrari e infine gli astenuti. Quando l'argomento oggetto di votazione risulti formato di più parti o di più articoli, viene preliminarmente votato parte per parte o articolo per articolo, quindi viene votato nel suo insieme. Circa l'esito della votazione non si dà luogo a controprova a meno che non venga richiesta dai consiglieri. I consiglieri che si astengono dal voto sono computati nel numero necessario a rendere legale la seduta, ma non nel numero dei votanti. Il Presidente, controllato l'esito della votazione ne proclama il risultato. Le deliberazioni del Consiglio d'istituto sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, salvo che speciali disposizioni di legge non prescrivano diversamente. Identica maggioranza è richiesta per ogni decisione posta ai voti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. La votazione è segreta soltanto quando si faccia questione di persone. Ogni consigliere, prima della votazione, può chiedere che venga trascritta integralmente a verbale la propria eventuale e concisa dichiarazione di voto.

L'espressione di voto, quando non sia segreta, si effettua per alzata di mano.

#### Art. 15 INTERVENTI DEI CONSIGLIERI

Oltre che per fini e nei modi di cui agli articoli precedenti, la parola può essere chiesta da ogni consigliere al Presidente che deve concederla per un tempo non superiore a 3 minuti in ogni momento della seduta, per presentare mozioni d'ordine che consistono nel richiamo all'osservanza della legge e del regolamento. Il Presidente, considerata la fondatezza della mozione, provvede di conseguenza. In caso di divergenza la decisione è rimessa alla votazione del Consiglio d'istituto. In ogni momento della seduta può altresì essere chiesta la parola per fatto personale scaturito dalla seduta stessa. Il Presidente, ove lo ritenga, concede la parola al richiedente per un tempo non superiore a 3 minuti. In caso di mancata concessione della parola, su esplicita richiesta dell'interessato, la decisione è rimessa alla votazione del Consiglio. Può rispondere

all'intervento di chi abbia ricevuto la parola per fatto personale, con i medesimi limiti di tempo, soltanto chi abbia provocato tale intervento.

#### Art. 16 COMMISSIONI TECNICHE

Il Consiglio d'istituto può nominare, allo scopo di individuare la soluzione dei singoli problemi o situazioni, oppure per lo studio di singoli argomenti, delle commissioni temporanee formate da componenti scelti nel suo seno. La nomina dei membri delle commissioni temporanee deve essere approvata con votazione del Consiglio d'istituto. Ogni commissione decade dalle sue funzioni con il verificato assolvimento dell'incarico affidatole e, in ogni caso, al termine di tre mesi dalla nomina.

#### Art. 17 VALIDITÀ DELLE DELIBERE

Il Consiglio d'istituto ha il potere discrezionale di procedere alla revoca, in ogni momento, di qualsiasi propria deliberazione, fatti salvi i diritti eventualmente acquisiti da terzi. Esso ha anche il potere di rivedere il proprio operato e di riesaminare i propri atti, di modificarli, integrarli o sostituirli con altri più idonei e rispondenti all'interesse dell'Istituto: in particolar modo quando si verificano fatti nuovi. Quando il Consiglio d'Istituto riscontri un vizio di legittimità in un suo provvedimento, deve revocare l'atto viziato sostituendolo, se del caso, con altro conforme alla legge. Sono nulle le deliberazioni adottate in sedute illegali o circa materie o oggetti estranei alla competenza del Consiglio d'Istituto oppure non inseriti nell'elenco degli argomenti all'ordine del giorno, e infine, quando siano violate disposizioni di legge.

#### Art. 18 PROCESSO VERBALE

Il processo verbale di ogni seduta del Consiglio, stilato dal segretario del Consiglio stesso, deve essere un conciso e fedele resoconto dell'andamento della seduta consiliare. Deve contenere i nomi dei consiglieri assenti. Deve contenere il testo integrale della parte dispositiva delle Deliberazioni e degli altri documenti approvati dal Consiglio. Deve indicare, con riferimento ad ogni singola votazione, il numero dei votanti pro e contro e degli astenuti, il nome dei consiglieri che frattanto si siano assentati e le eventuali dichiarazioni di voto, comprese quelle previste ai fini dell'esonero dalla responsabilità collegiale previste dall'art. 24 del D.P.R. 10/1/1957 n° 3.

Quando i consiglieri ne facciano richiesta, i loro interventi, presentati per iscritto prima della chiusura della seduta, vengono portati interamente nel verbale o, qualora risultino di notevole lunghezza, allegati al verbale stesso. Nel caso di brevi dichiarazioni, le stesse possono essere dettate seduta stante dagli interessati al segretario, per l'inserimento nel verbale.

Eventuali ingiurie, calunnie, allusioni o dichiarazioni o espressioni offensive o diffamatorie o contrarie all'etica non devono essere riportate nel verbale, a meno che non ne facciano richiesta i consiglieri, nel qual caso viene annotato anche il nome del richiedente e il nome di colui che le abbia pronunciate. In caso di seduta segreta il nome degli oratori è trascritto soltanto dietro loro esplicita richiesta. Il processo verbale delle sedute consiliari viene letto nella sua stesura completa all'inizio della seduta immediatamente successiva a quella a cui si riferisce. Dopo la lettura del verbale effettuata dal segretario, il Presidente chiede se vi siano domande di rettifica o integrazione. Se nessuno dei consiglieri si pronuncia, il verbale si intende tacitamente approvato all'unanimità. Qualora vi siano richieste di modifiche o di integrazioni, esse vengono iscritte nel verbale nei termini indicati dal richiedente, dietro votazione del Consiglio D'istituto, i cui membri hanno diritto d'illustrare previamente, per un tempo non superiore a tre minuti ciascuno, le loro osservazioni in merito. In ogni caso il tempo concesso al richiedente la modifica o l'integrazione è strettamente limitato all'enunciazione del testo della modifica o integrazione stessa, e non può essere risolta la discussione di merito sull'argomento circa il quale si chiede la modifica o l'integrazione.

#### Art. 19 VINCOLO DI SEGRETEZZA PER I CONSIGLIERI

I consiglieri sono tenuti al segreto sui fatti emersi durante le sedute non aperte o da atti eventualmente consultati, i quali fatti per loro particolare natura debbano rimanere segreti.

#### Art. 20 PUBBLICITÀ DEGLI ATTI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO

Le deliberazioni del Consiglio D'istituto, sottoscritte dal Presidente e dal Segretario, sono pubblicate all'albo della Direzione Didattica per un periodo di 10 giorni. Il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi Locali

attesta in calce alle stesse la data di effettiva affissione all'albo. Non sono soggetti a pubblicazione all'albo gli atti concernenti singole persone, salvo contraria richiesta dell'interessato. I verbali e le delibere del Consiglio D'istituto e i verbali della Giunta Esecutiva sono a disposizione, durante l'orario di ufficio della segreteria.

#### Art. 21 PUBBLICIZZAZIONE DEL REGOLAMENTO

Copia del presente regolamento deve essere fornita a ciascun consigliere e una copia dello stesso deve essere a disposizione del Consiglio D'istituto durante le sedute.

## CONSIGLIO DI INTERSEZIONE, DI INTERCLASSE E DI CLASSE

#### Art. 22 COMPOSIZIONE

Il Consiglio di intersezione nella scuola materna, il consiglio di interclasse nelle scuole elementari e il consiglio di classe negli istituti di istruzione secondaria sono rispettivamente composti dai docenti delle sezioni dello stesso plesso nella scuola materna, dai docenti dei gruppi di classi parallele o dello stesso ciclo o dello stesso plesso nella scuola elementare e dai docenti di ogni singola classe nella scuola secondaria. Fanno parte del consiglio di intersezione, di interclasse e del consiglio di classe anche i docenti di sostegno che ai sensi dell'articolo 315 comma 5 sono contitolari delle classi interessate.

Fanno parte, altresì, del consiglio di intersezione, di interclasse o di classe:

- a) nella scuola materna e nella scuola elementare, per ciascuna delle sezioni o delle classi interessate un rappresentante eletto dai genitori degli alunni iscritti
- b) nella scuola media, quattro rappresentanti eletti dai genitori degli alunni iscritti alla classe;

#### Art. 23 PARTECIPAZIONE DEI GENITORI

Nella scuola dell'obbligo alle riunioni del consiglio di classe e di interclasse può partecipare, qualora non faccia già parte del consiglio stesso, un rappresentante dei genitori degli alunni iscritti alla classe o alle classi interessate, figli di lavoratori stranieri residenti in Italia che abbiano la cittadinanza di uno dei Paesi membri dell'Unione Europea.

#### Art. 24 ORGANIZZAZIONE DELLE RIUNIONI

Le funzioni di segretario del consiglio sono attribuite dal Dirigente Scolastico a uno dei docenti membro del consiglio stesso.

#### Art. 25 COMPETENZE

Le competenze relative alla realizzazione del coordinamento didattico e dei rapporti interdisciplinari spettano al consiglio di intersezioni, di interclasse e di classe con la sola presenza dei docenti.

#### Art. 26 SVOLGIMENTO DELLE RIUNIONI

I consigli di intersezione, di interclasse e di classe sono presieduti rispettivamente dal dirigente scolastico o da un docente, membro del consiglio, suo delegato; si riuniscono in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni, col compito di formulare al collegio dei docenti proposte in ordine all'azione educativa e didattica e ad iniziative di sperimentazione e con quello di agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni. In particolare esercitano le competenze in materia di programmazione, valutazione e sperimentazione previste dagli articoli 126, 145, 167, 177 e 277. Si pronunciano su ogni altro argomento attribuito dal presente testo unico, dalle leggi e dai regolamenti alla loro competenza.

## COLLEGIO DEI DOCENTI

### Art. 27 COMPOSIZIONE

Il collegio dei docenti è composto dal personale docente di ruolo e non di ruolo in servizio nell'istituto, ed presieduto dal Dirigente Scolastico. Fanno altresì parte del collegio dei docenti i docenti di sostegno che assumono la contitolarità di classe.

### Art. 28 COMPETENZE

Il collegio dei docenti:

- a) ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico. In particolare cura la programmazione dell'azione educativa. Esso esercita tale potere nel rispetto della libertà di insegnamento garantita a ciascun docente;
- b) formula proposte al Dirigente Scolastico per la formazione, la composizione delle classi e l'assegnazione ad esse dei docenti, per la formulazione dell'orario delle lezioni e per lo svolgimento delle altre attività scolastiche, tenuto conto dei criteri generali indicati dal consiglio d'istituto;
- c) delibera, ai fini della valutazione degli alunni e unitamente per tutte le classi, la suddivisione dell'anno scolastico in due e tre periodi;
- d) valuta periodicamente l'andamento complessivo dell'azione didattica per verificarne l'efficacia in rapporto agli orientamenti e agli obiettivi programmati, proponendo, ove necessario, opportune misure per il miglioramento dell'attività scolastica;
- e) provvede all'adozione dei libri di testo, sentiti i consigli di interclasse o di classe e, nei limiti delle disponibilità finanziarie indicate dal consiglio di istituto, alla scelta dei sussidi didattici;
- f) adotta o promuove nell'ambito delle proprie competenze iniziative di sperimentazione;
- g) promuove iniziative di aggiornamento dei docenti dell'istituto;
- h) elegge i suoi rappresentanti nel consiglio di istituto;
- i) elegge, nel suo seno, i docenti che fanno parte del comitato per la valutazione del servizio del personale docente;
- j) programma ed attua le iniziative per il sostegno degli alunni portatori di handicap;
- k) esamina, allo scopo di individuare i mezzi per ogni possibile recupero, i casi di scarso profitto o di irregolare comportamento degli alunni, su iniziativa dei docenti della rispettiva classe e sentiti gli specialisti che operano in modo continuativo nella scuola con compiti medico, socio-psico-pedagogici e di orientamento;
- l) esprime al Dirigente Scolastico parere in ordine alla sospensione dal servizio e alla sospensione cautelare del personale docente quando ricorrano ragioni di particolare urgenza ai sensi degli articoli 468 e 506;
- m) esprime parere, per gli aspetti didattici, in ordine alle iniziative dirette alla educazione della salute e alla prevenzione delle tossicodipendenze previste dall'articolo 106 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n.309;
- n) si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dal presente testo unico, dalle leggi e dai regolamenti, alla sua competenza.

### Art. 29 FORMAZIONE DELLE DELIBERE

Nell'adottare le proprie deliberazioni il collegio dei docenti tiene conto delle eventuali proposte e pareri dei consigli di intersezione, di interclasse o di classe.

### Art. 30 MODALITÀ DI CONVOCAZIONE E VERBALIZZAZIONE

Il collegio dei docenti si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce ogni qualvolta il Dirigente Scolastico ne riavvisi la necessità oppure quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta; comunque, almeno una volta per ogni trimestre o quadrimestre.

Le riunioni del collegio hanno luogo durante l'orario di servizio in ore non coincidenti con l'orario di lezione.

Le funzioni di segretario del collegio sono attribuite dal dirigente scolastico ad uno dei docenti collaboratori.

#### Art. 31 CONVOCAZIONE

Il Collegio dei Docenti è convocato dal Presidente con avviso scritto spedito 5 giorni prima della data fissata. In caso di urgenza o quando la convocazione avviene su decisione adottata dal collegio in una precedente seduta, il Collegio può essere convocato con avviso di almeno 48 ore prima.

Il Collegio dei Docenti può essere convocato:

- su propria determinazione;
- su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti;
- su richiesta deliberata dal Consiglio D'istituto. In questo caso la richiesta del Consiglio è indirizzata al Dirigente Scolastico, sulla base di un preciso ordine del giorno.

Il Dirigente Scolastico è tenuto alla convocazione entro 15 giorni.

#### Art. 32 ORDINE DEL GIORNO

L'ordine del giorno del Collegio dei docenti è formulato dal Dirigente Scolastico:

- a) su propria decisione;
- b) su richiesta di almeno cinque docenti membri del Collegio;
- c) su richiesta del Consiglio
- d) su richiesta dei docenti di un plesso scolastico.

Le richieste di articoli da inserire all'ordine del giorno vanno presentate al Dirigente Scolastico.

Non possono essere messi in discussione argomenti non inclusi all'ordine del giorno, a meno che non lo decida il Collegio, con decisione approvata a maggioranza.

#### Art. 33 SEDUTE E DELIBERAZIONI

La seduta è valida con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti.

Le delibere del Collegio dei Docenti sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, salvo quando riguardano persone nel qual caso è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti.

#### Art. 34 VOTAZIONI

Le votazioni del Collegio dei Docenti avvengono, di norma, per alzata di mano o per appello nominale.

Su richiesta di almeno cinque componenti, le votazioni avvengono per scrutinio segreto.

#### Art. 35 COMITATO DI VALUTAZIONE

Il comitato di valutazione valuta il servizio degli insegnanti; è composto da due membri effettivi e da un membro supplente eletti dal Collegio dei Docenti; è presieduto dal Dirigente Scolastico e si riunisce ogniqualvolta se ne presenti la necessità, in ore non coincidenti con l'orario scolastico.